

Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato



Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato

Indice

Realizzazione	3
Regolamento (UE) 2024/573 Regolamento F-GAS Coordinato	3
Disclaimer	5
Changelog	6
Note	8
Sezione I - Normativa	11
Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS / Testo consolidato 2025	13
Premessa	17
Capo I Disposizioni generali	26
Articolo 1 Oggetto	26
Articolo 2 Ambito di applicazione	26
Articolo 3 Definizioni	26
Capo II Contenimento	29
Articolo 4 Prevenzione delle emissioni	29
Articolo 5 Controlli delle perdite	30
Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite	32
Articolo 7 Tenuta dei registri	32
Articolo 8 Recupero e distruzione	34
Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore	35
Articolo 10 Certificazione e formazione	35
CAPO III Restrizioni e controllo dell'uso	37
Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita	37
Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature	39
Articolo 13 Controllo dell'uso	41
Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato	44
Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi	44
Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale	44
Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato	45
Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi	45
Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate	47
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature pre-caricati con idrofluorocarburi	47
Articolo 20 Portale F-Gas	48
Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate	49
Capo V Scambi commerciali	49
Articolo 22 Importazioni ed esportazioni	49
Articolo 23 Controlli del commercio	50
Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito	52
Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo	52
Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni	53
Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese	53
Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni	54
Capo VII Esecuzione	54

Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni	54
Articolo 29 Obbligo di verifica	55
Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano	56
Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega	56
Articolo 31 Sanzioni	56
Articolo 32 Esercizio della delega	57
Articolo 33 Forum consultivo	57
Articolo 34 Procedura di comitato	57
Capo IX Disposizioni transitorie e finali	57
Articolo 35 Riesame	57
Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937	58
Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie	59
Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione	59
Allegati	60
Allegato I Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati	61
Allegato II Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idro(cloro)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate	62
Allegato III Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati	63
Allegato IV Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1	64
Allegato V Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi	67
Allegato VI Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1), di una miscela	68
Allegato VII Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17	69
Allegato VIII Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17	70
Allegato IX Dati da comunicare a norma dell'articolo 26	70
Allegato X Tavola di concordanza	72
Sezione II - Regolamenti di esecuzione	79
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174	81
Premessa	81
Articolo 1 Formato delle etichette	82
Articolo 2 Abrogazione	84
Articolo 3 Entrata in vigore	84
Allegato Tavola di concordanza	84
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195	85
Premessa	85
Articolo 1	86
Articolo 2	86
Articolo 3	86
Allegato	86
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215	105
Premessa	105
Articolo 1 Oggetto	106
Articolo 2 Ambito di applicazione	106
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche	106
Articolo 4 Certificazione di persone fisiche	107
Articolo 5 Certificazione di persone giuridiche	107

Articolo 6 Certificati per le persone giuridiche	107
Articolo 7 Organismo di certificazione	108
Articolo 8 Organismo di valutazione	108
Articolo 9 Condizioni per il riconoscimento reciproco	108
Articolo 10 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione	108
Articolo 11	109
Articolo 12	109
Allegato I	109
Allegato II Tavola di concordanza	129
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473	130
Premessa	130
Articolo 1 Definizioni	131
Articolo 2 Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas	131
Articolo 3 Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas	133
Articolo 4 Obbligo di aggiornare le informazioni	133
Articolo 5 Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni	133
Articolo 6 Scambio di informazioni	134
Articolo 7 Trattamento dei dati personali	134
Articolo 8 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661	134
Articolo 9 Entrata in vigore	135
Allegato Tavola di concordanza	135
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729	136
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120	138
Premessa	138
Articolo 1	139
Articolo 2	139
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122	140
Premessa	140
Articolo 1	141
Articolo 2	141
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33	142
Premessa	142
Articolo 1	143
Articolo 2	144
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623	145
Premessa	145
Articolo 1 Ambito di applicazione	146
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche	146
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche	146
Articolo 4 Organismo di certificazione	147
Articolo 5 Organismo di valutazione	147
Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento reciproco	147
Articolo 7 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione	147
Articolo 8 Abrogazione	147
Articolo 9 Entrata in vigore	147
ALLEGATO I	148
ALLEGATO II	148
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625	150

Premessa	150
Articolo 1 Ambito di applicazione	151
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche	151
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche	151
Articolo 4 Certificati per le persone giuridiche	152
Articolo 5 Certificazione delle persone giuridiche	152
Articolo 6 Organismo di certificazione	152
Articolo 7 Organismo di valutazione	152
Articolo 8 Condizioni per il riconoscimento reciproco	153
Articolo 9 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione	153
Articolo 10 Abrogazione	153
ALLEGATO I	153
ALLEGATO II	154
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627	157
Premessa	157
Articolo 1 Ambito di applicazione	158
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche	158
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche	158
Articolo 4 Organismo di certificazione	158
Articolo 5 Organismo di valutazione	159
Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento reciproco	159
Articolo 7 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione	159
Articolo 8 Abrogazione	159
ALLEGATO I	160
ALLEGATO II	161
Realizzazione	163



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato

Sezione I - Normativa

1. [Testo consolidato 2024 Regolamento \(UE\) 2024/573](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2174](#) della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
2. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2195](#) della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
3. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2215](#) della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)
4. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2473](#) della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024).
5. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2729](#) della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).
6. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3120](#) della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas

fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C). (GU L 2024/3120 del 17.12.2024)

7. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3122](#) della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024)

8. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/33](#) della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025).

9. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/623](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

10. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/625](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

11. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/627](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

Edizione: 8.0

Data: Marzo 2025

ISBN: 978-88-98550-692

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Eur-Lex Gazzetta ufficiale europea](#)

Changelog

Ed. 8.0 Marzo 2025

Inseriti nella [Sezione II](#):

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/623](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/625](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/627](#) della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025

Ed. 7.0 Marzo 2025

- Testo consolidato 2025 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2025/90271 del 24.3.2025)

- Rettifiche:

- Articolo 10. Inserita nota (N)
- Articolo 12. Inserita nota (N1)
- Articolo 13. Inserita nota (N1)
- Articolo 22. Inserita nota (N1)
- Articolo 23. Inserita nota (N)
- Articolo 32. Inserita nota (N)
- Allegato IV, punto 7, lettera d. Inserita nota (N4)

Ed. 6.0 Gennaio 2025

Inserito nella [Sezione II](#):

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/33](#) della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025). Entrata in vigore: 15.01.2025. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ed. 5.0 Dicembre 2024

Sezione I:

- Inserita Nota (N2) all'Allegato IV punto 4) del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 (GU L 2024/3120 del 17.12.2024).

- Inserita Nota (N3) all'Allegato IV punto 4) del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 (GU L 2024/3122 del 17.12.2024).

Inseriti nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C). (GU L 2024/3120 del 17.12.2024). Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024). Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

Ed. 4.0 Novembre 2024

- Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)

- Rettifiche:

Premessa considerando 25. Inserita nota (N)
Articolo 3, punto 44). Inserita nota (N)
Articolo 7, paragrafo 4. Inserita nota (N)
Articolo 12, paragrafo 7. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 5. Inserita nota (N)
Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato IV. Inserita nota (N1)

Ed. 3.0 Ottobre 2024

- Inserita Nota (N) all'Allegato IV del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).

Inserito nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024). Entrata in vigore: 24.10.2024

Ed. 2.0 Settembre 2024

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024

Ed. 1.0 Settembre 2024

Note

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L) il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 è entrato in vigore l'11 marzo 2024 e persegue l'obiettivo di eliminare progressivamente l'utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante incentivando l'utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La disciplina introdotta prevede tra le altre cose:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;
- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;
- potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- le quote potranno essere assegnate solo ai produttori o agli importatori stabiliti nel territorio dell'Unione. In caso contrario, i produttori e gli importatori devono nominare un rappresentante esclusivo con sede nel territorio dell'Unione, che si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme europee e nazionali e dei requisiti di cui al Titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un'assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;
- ai fini della registrazione sul portale europeo F-gas, i produttori e gli importatori devono indicare l'indirizzo fisico in cui l'impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;
- ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un'assegnazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate come un'unica impresa. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;
- la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi. Il prossimo periodo di dichiarazione sarà aperto dal 1° maggio al 1° giugno 2024. Le date

esatte sono pubblicate sul portale europeo F-gas e fra gli "aggiornamenti" di queste pagine. Non ci sarà più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- le quote assegnate nel 2025 per l'anno 2026 saranno soggette a un prezzo di 3 euro per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente assegnata;
- i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;
- la rendicontazione nel 2024 per l'anno di attività 2023 è soggetta al Regolamento 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione "NULLA" da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));
- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- introduzione dell'obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Sezione I

Normativa



Sezione I - Normativa

Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS / Testo consolidato 2025

Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024)

Testo consolidato 2025 aggiornato a:

- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2025/90271 del 24.3.2025)
- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)



Indice

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Capo II Contenimento](#)

[Articolo 4 Prevenzione delle emissioni](#)

[Articolo 5 Controlli delle perdite](#)

[Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite](#)

[Articolo 7 Tenuta dei registri](#)

[Articolo 8 Recupero e distruzione](#)

[Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore](#)

[Articolo 10 Certificazione e formazione](#)

[Capo III Restrizioni e controllo dell'uso](#)[Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita](#)[Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature](#)[Articolo 13 Controllo dell'uso](#)[Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)[Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi](#)[Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale](#)[Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)[Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)[Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate](#)[Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi](#)[Articolo 20 Portale F-Gas](#)[Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate](#)[Capo V Scambi commerciali](#)[Articolo 22 Importazioni ed esportazioni](#)[Articolo 23 Controlli del commercio](#)[Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito](#)[Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo](#)[Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni](#)[Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese](#)[Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni](#)[Capo VII Esecuzione](#)[Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni](#)[Articolo 29 Obbligo di verifica](#)[Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano](#)[Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega](#)[Articolo 31 Sanzioni](#)[Articolo 32 Esercizio della delega](#)[Articolo 33 Forum consultivo](#)[Articolo 34 Procedura di comitato](#)[Capo IX Disposizioni transitorie e finali](#)[Articolo 35 Riesame](#)

[Articolo 36 Modifica della direttiva \(UE\) 2019/1937](#)

[Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie](#)

[Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[Allegato I - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati](#)

[Allegato II - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idro\(cloro\)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate](#)

[Allegato III - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati](#)

[Allegato IV - Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Allegato V - Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)

[Allegato VI - Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1\), di una miscela](#)

[Allegato VII - Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17](#)

[Allegato VIII - Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17](#)

[Allegato IX - Dati da comunicare a norma dell'articolo 26](#)

[Allegato X - Tavola di concordanza](#)



Sezione II

Regolamenti di esecuzione

Sezione II - Regolamenti di esecuzione

- 1. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2174](#)** della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
- 2. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2195](#)** della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
- 3. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2215](#)** della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)

- 4. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2473](#)** della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024).
- 5. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2729](#)** della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).
- 6. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3120](#)** della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C).(GU L 2024/3120 del 17.12.2024)
- 7. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3122](#)** della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024)
- 8. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/33](#)** della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025).
- 9. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/623](#)** della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
- 10. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/625](#)** della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025
- 11. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/627](#)** della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025